

Mercoledì 12 dicembre 2001

 POSIZIONE
 COMUNE DEL CONSIGLIO

 EMENDAMENTI
 DEL PARLAMENTO

tiva quadro) per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

Emendamento 19

Articolo 8, paragrafo 3, comma 2

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione **che vanno oltre** quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un notevole potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione **diversi da** quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

10. Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva «autorizzazioni») ***II

A5-0433/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni) (10419/1/2001 – C5-0417/2001 – 2000/0188(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10419/1/2001 – C5-0417/2001) ⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 386 ⁽³⁾),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 372 ⁽⁴⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0433/2001),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 337 del 30.11.2001, pag. 18.

⁽²⁾ GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 116.

⁽³⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230.

⁽⁴⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 182.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 10

Considerando 32

(32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi.

(32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. **Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.**

Emendamento 11

Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Emendamento 6

Articolo 15, paragrafo 2

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, **se l'autorità competente lo ritiene possibile a costi proporzionati**, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo, **tenendo conto dei costi connessi**, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, **comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie**, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

Mercoledì 12 dicembre 2001

POSIZIONE
COMUNE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 7

Articolo 17, paragrafo 2

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre **12 mesi** dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre **9 mesi** dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

11. Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (Direttiva «servizio universale») ***II

A5-0438/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (10421/1/2001 – C5-0418/2001 – 2000/0183(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (10421/1/2001 – C5-0418/2001)⁽¹⁾,
- vista la sua posizione in prima lettura⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 392⁽³⁾),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 503⁽⁴⁾),
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 80 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0438/2001),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 337 del 30.11.2001, pag. 55.

⁽²⁾ «Testi approvati» del 13.6.2001, punto 7.

⁽³⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238.

⁽⁴⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 292.